

A B C

DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA

AGO – IVS

Con questa sigla si indica l'Assicurazione Generale Obbligatoria per Invalidità, vecchiaia e superstiti, introdotta in Italia nel 1919 e affidata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

ALiquota CONTRIBUTIVA

Percentuale da applicarsi alla retribuzione imponibile per determinare l'importo della contribuzione previdenziale dovuta.

ALiquota DI EQUILIBRIO

Per aliquota di equilibrio si intende l'ammontare dei contributi in rapporto alla retribuzione necessario per assicurare nel tempo un equilibrio fra entrate del fondo pensioni e prestazioni previdenziali erogate

ALiquota DI RENDIMENTO

E' l'aliquota che viene utilizzata nel calcolo della pensione quando si applica il sistema retributivo. Ogni anno di lavoro "vale" il 2% della retribuzione annua. Sopra un determinato limite di retribuzione – che viene modificato di anno in anno – il rendimento annuo decresce per arrivare allo 0,90%. Attualmente i rendimenti pensionistici sono diversi a seconda del periodo assicurativo e contributivo che viene preso in considerazione per il calcolo della pensione.

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

L'insieme dei contributi accreditati, composto dal servizio effettivamente prestato, da quello riscattato o riscattabile, ricongiunto o ricongiungibile o comunque computabile (servizio militare, aspettativa per motivi di salute, per motivi sindacali, interruzione obbligatoria per lavoratrici madri, ecc.)

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO)

Assicurazione per la vecchiaia, l'inabilità, l'invalidità e i superstiti (IVS) gestita dall'Inps; interessa tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e i lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuatici, collaboratori a progetto, collaboratori occasionale).

ANZIANITA' (PENSIONE DI)

E' la pensione che si può ottenere, a determinate condizioni (oggi: 35 anni di contributi e 57 anni di età, oppure 39 anni di contributi – vedi tabelle a pagina E 5 e seguenti) e che consente l'uscita anticipata dal lavoro prima del compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (oggi 65 anni gli uomini e 60 le donne).

☞ ARMONIZZAZIONE

Con questo termine viene definito il processo che dovrebbe rendere uguali, o quanto meno simili, la contribuzione previdenziale nelle diverse gestioni e le regole attinenti le prestazioni: calcolo, età di godimento, cumulo, rendimenti, ecc., ossia di ottenere un medesimo rapporto in tutte le gestioni tra contributi versati e pensione percepita.

☞ ASPETTATIVA

Assenza dal lavoro, per la quale alcuni periodi sono riconosciuti utili ai fini previdenziali (per esempio, motivi di salute), altri possono essere riscattati (per esempio, assistenza a disabili in misura non inferiore all'80 per cento), altri non sono riconosciuti utili (per esempio, motivi familiari).

☞ ASSEGNO SOCIALE

La legge di riforma del sistema previdenziale (335/95) ha sostituito la pensione sociale con un nuovo trattamento assistenziale chiamato "assegno sociale".

Questa prestazione, che non è reversibile, viene attribuita in sostituzione della pensione sociale ai cittadini di oltre 65 anni a condizione che non vengano superati determinati livelli di reddito personale o coniugale.

☞ ASSISTENZA

Per assistenza si intendono tutte quelle prestazioni non corrispondenti a versamenti contributivi e tipiche di un sistema di *welfare-state* (stato sociale).

☞ BABY PENSIONI

Pensioni di anzianità riconosciute ai dipendenti pubblici con particolari agevolazioni rispetto alla totalità dei lavoratori: in luogo di 30 o più anni di contributi, a esempio, per una baby pensione potevano bastare meno di 20 anni. La riforma (335/95) ne sancisce la definitiva scomparsa.

☞ BASE PENSIONABILE

E' uno dei due elementi (l'altro è l'anzianità contributiva) da utilizzare per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo.

☞ CALCOLO CONTRIBUTIVO

Metodo di calcolo della pensione che si applica ai nuovi assunti dal 1° gennaio 1996 basato essenzialmente sull'importo totale dei contributi versati (montante) e dei coefficienti di rivalutazione. Il montante si moltiplica per i coefficienti di trasformazione che variano in base all'età del pensionamento.

☞ CALCOLO CONTRIBUTIVO PRO-RATA

Metodo di calcolo introdotto con il 01201/2011. Dal 1° gennaio 2012 per tutti i lavoratori in attività il conteggio della pensione avverrà con il calcolo contributivo, anche per coloro che avevano un numero di anni sufficienti per restare nel sistema di calcolo retributivo (e cioè tutti quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi) passerà comunque al calcolo contributivo per i versamenti previdenziali effettuati dal 1° gennaio 2012 in poi.

CALCOLO MISTO

Metodo di calcolo delle pensioni per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 non avevano 18 anni di anzianità contributiva. Tale sistema utilizza il metodo di calcolo retributivo fino a quella data e successivamente quello contributivo.

CALCOLO RETRIBUTIVO

Metodo di calcolo della pensione che si applica ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva; si basa sulla retribuzione pensionabile degli ultimi dieci anni, rivalutata in base all'aliquota retributiva. Questo sistema di calcolo non sarà più applicabile per chi è ancora in attività perché è stato sostituito dal calcolo contributivo pro rata dal 1° gennaio 2012.

CAPITALIZZAZIONE (SISTEMA A)

Sistema di gestione dei contributi versati dal lavoratore nel quale la somma degli importi versati da ognuno determinano l'importo della pensione che verrà corrisposta. La riforma del sistema previdenziale (335/95) inserisce nell'attuale sistema italiano a ripartizione, diversi elementi propri di un sistema a capitalizzazione.

CASSE

Vengono comunemente indicate come Casse gli enti di previdenza dei liberi Professionisti avviati alla privatizzazione (D. L.vo 509/94). Tra questi enti sia istituti previdenziali che gestiscono pensioni e trattamenti diversi sia fondi che erogano per lo più trattamenti di fine rapporto o provvidenze di altra natura.

CAUSA DI SERVIZIO

Riconoscimento di un danno fisico o di una malattia verificatasi in servizio (o ad esso riconducibile) e per cause inerenti al servizio stesso e alle condizioni di lavoro. Esiste un rapporto diretto tra attività svolta e danno subito o malattia contratta. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio è richiesto il giudizio della commissione medica insediata presso gli ospedali militari.

CESSIONE DEL QUINTO

Prestito concesso dall'Inpdap mediante la cessione di un quinto della retribuzione con trattenuta sullo stipendio. Le sovvenzioni, rateizzabili, possono essere concesse, per esempio, per l'acquisto di prima casa, riscatto di alloggi popolari, costruzione di casa, matrimonio del richiedente e dei figli, ecc.

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

Sono coefficienti utilizzati nel metodo di calcolo contributivo. Si applicano al montante contributivo in base all'età del pensionamento, che va da 57 a 65 anni.

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

Viene utilizzato per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione. Ogni anno si rivalutano in base a questo coefficiente le retribuzioni e i redditi presi a base per il calcolo della pensione.

CONTENZIOSO

Sorge tra il lavoratore e l'ente previdenziale per controversie riguardanti il riconoscimento o meno di determinate prestazioni. Nell'area pubblica il contenzioso generalmente si attiva tramite la procedura del ricorso, nelle sue varie articolazioni del ricorso gerarchico, nonché ricorso al Tar, al presidente della Repubblica, alla Corte dei conti. Nel settore privato il contenzioso si esplica tramite il ricorso agli enti previdenziali ed il ricorso alla magistratura ordinaria.

CONTRIBUTI FIGURATIVI

Periodi coperti da assicurazione senza l'effettivo versamento dei contributi, né da parte del datore di lavoro né dal lavoratore, e neppure dai lavoratori autonomi (per esempio: servizio militare, TBC, malattia, maternità, disoccupazione, CIG, ecc.).

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Sono i contributi versati in percentuale sulla retribuzione agli enti previdenziali con onere ripartito a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo è a totale carico dell'iscritto.

CONTRIBUTI SOCIALI

Sono l'insieme dei contributi obbligatori che lavoratori e datori di lavoro versano per il finanziamento dell'intero sistema previdenziale. Oggi per i dipendenti del settore privato il prelievo contributivo è pari al 9,49% della retribuzione complessiva, mentre per i datori di lavoro il versamento complessivo è del 33,88%.

CONTRIBUTIVO (SISTEMA)

Metodo di calcolo della pensione sulla base dei contributi versati da ciascun lavoratore. È il perno della riforma (335/95) che introduce questo nuovo sistema di calcolo dell'importo della pensione. La pensione verrà determinata applicando alla base imponibile l'aliquota del 33% per i dipendenti, del 20% per gli autonomi (CD, ART. COM.) e del 10% (ora 17,30%) per il lavoro autonomo non coperto da alcuna assicurazione. Si applicherà al capitale versato questa aliquota per ottenere il montante individuale. Il risultato di questa operazione viene moltiplicato per i coefficienti di trasformazione (chi va in pensione a 57 anni avrà un coefficiente più basso, mentre chi si ritira più tardi avrà un coefficiente più alto), il risultato corrisponde all'importo annuo lordo della nuova pensione.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

La Legge 111/2011 ha istituito, a decorrere dal 10 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di solidarietà cosiddetto di perequazione sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 90mila euro lordi annui. Il contributo, che è stato sospeso e poi reintrodotta, è pari al 5%, per la parte che eccede i 90mila euro annui e si alza al 10% per la parte che eccede i 150mila euro annui.

CONTRIBUZIONE

L'insieme dei contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro agli Enti previdenziali. I contributi possono essere obbligatori, figurativi e volontari.

Esiste nel nostro ordinamento una "contribuzione minima", un importo minimo di contributi da pagare mensilmente, che non può essere inferiore a una determinata cifra fissa.

CONTRIBUTUZIONE DA RISCATTO

Questo tipo di contribuzione si riferisce a particolari periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che, una volta riscattati, con onere a carico dell'interessato, diventano pienamente efficaci sia per il diritto che per la misura delle prestazioni (es. riscatto del corso di laurea, di lavoro all'estero, ecc.)

CONTRIBUTUZIONE EFFETTIVA

Contributi versati in presenza di un rapporto di lavoro.

CONTRIBUTUZIONE FIGURATIVA

Contributi figurativi sono quelli che il lavoratore acquisisce gratuitamente in corrispondenza di determinati periodi di assenza forzata dal lavoro. Tra le assenze che danno diritto ai contributi figurativi vi sono quelle per Cassa Integrazione, per servizio militare, per malattia, per infortuni, per gravidanza. La legge di riforma (335/95) ha introdotto nuovi periodi di accredito figurativo, specie per le lavoratrici, con riscatto oneroso.

CONTRIBUTUZIONE VOLONTARIA

Contributi versati dai lavoratori dipendenti e autonomi con onere a proprio carico, per consentire ai lavoratori che hanno cessato contributi per raggiungere il diritto alla pensione. I versamenti volontari devono essere autorizzati dall'Inps, dietro domanda dell'interessato.

CPDEL

Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (e del Servizio sanitario nazionale). Oggi è soppressa ed è confluita nell'Inpdap, quale gestione autonoma degli ex istituti di previdenza. Eroga prestazioni pensionistiche e sovvenzioni dietro cessione del quinto.

CUMULO

Per cumulo si intende la possibilità o meno di cumulare pensione e redditi di lavoro dipendente e/o autonomo. Le leggi finanziarie di questi ultimi anni hanno via via allargato o ristretto tale possibilità. La finanziaria del 1999 ha previsto che chi richiede la pensione di anzianità con almeno 40 anni di contributi viene trattato alla stregua del pensionato di vecchiaia. In questo caso è possibile cumulare l'intera pensione con il reddito derivante da un'attività autonoma.

DEDUCIBILITA'

Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea o, in alcuni casi, degli anni di specializzazione o alle forme pensionistiche complementari diminuiscono l'imponibile fiscale.

DIRITTI ACQUISITI

I cosiddetti diritti acquisiti sono stati in passato il cavallo di battaglia del pubblico impiego a difesa di normative particolari, in genere di privilegi, in campo previdenziale e nel rapporto di lavoro in generale. Il problema sta nello stabilire se di fronte ad un mutamento delle regole attinenti al regime pensionistico età di pensionamento, calcolo della retribuzione pensionistica, ecc, le nuove regole debbono essere applicate anche, e/o in che misura, ai lavoratori già assunti. La legge di riforma (335/95) sta gradualmente eliminando queste disparità.

EQUO INDENNIZZO

Risarcimento monetario, derivante dal riconoscimento della causa di servizio, in funzione della menomazione subita, che comporta generalmente un danno permanente. Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, sono esperite ulteriori procedure rispetto alla causa di servizio (parere Comitato pensioni privilegiate ordinarie).

ETA' PENSIONABILE

E' l'età in cui si matura la pensione di vecchiaia. Fino alla riforma Amato, questa età era a 55 anni per le donne e 60 per gli uomini. La riforma del 1992 ha fissato le rispettive età in 60 e 65 anni nel regime Inps, lasciando inalterato il limite nel pubblico impiego (65 anni), con una gradualità di entrata a regime dei nuovi limiti, che si è realizzata a partire dal 1/1/2001.

A partire dal 2012 l'età di pensionamento delle donne viene alzata a 62 anni per le dipendenti del privato, a 63 e 6 mesi per le autonome. Fino al 2011 bastavano 60 anni. L'età è destinata a salire abbastanza velocemente verso i 66 anni, già richiesti nel pubblico impiego.

L'equiparazione dell'età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avverrà entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall'età 62 all'età 70 vigerà il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni. Una conseguenza dell'estensione a tutti del sistema contributivo. Il limite di età per la vecchiaia degli uomini è stato portato a 66 anni; in pratica è stata integrata alla vecchia età pensionabile di 65 anni la finestra, senza ulteriori peggioramenti.

FINESTRA DI USCITA

Dal 1° gennaio 2012 le finestre sono state "soppresse" perché inglobate nell'aumento dell'età pensionabile.

FONDI PENSIONE

I fondi pensione sono i fondi di previdenza complementare cui i lavoratori potranno rivolgersi (su base aziendale, di categoria, di settore o territoriale) per la previdenza complementare collettiva. La riforma agevola la nascita e il ricorso di questi Fondi pensione, che dovranno integrare con le proprie prestazioni i trattamenti della previdenza obbligatoria.

Come previsto dalla Legge Finanziaria, essi partono dal 2007.

FPLD

E' il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che gestisce il più alto numero di pensioni all'interno dell'Inps e in generale in tutto il complesso delle gestioni pensionistiche del nostro paese. I lavoratori assicurati dal Fpld sono circa 14.500.000.

FONDI SPECIALI INPS

Nell'Inps operano alcuni Fondi destinati a particolari categorie di lavoratori: così è il Fondo per il personale di volo, destinato a piloti, tecnici e assistenti di volo o il Fondo per gli elettrici. Alcuni di questi Fondi sono definiti sostitutivi dell'AGO, mentre altri sono fondi integrativi.

GESCAL

Ente che fino al 1973 ha avuto il compito di gestire, per conto dello Stato, l'attività di costruzione di alloggi a basso costo, nel quadro dei programmi di edilizia economica e popolare. Con la L. 19/01/74 n. 9, i compiti della Gescal, che veniva finanziata con un prelievo specifico sulla busta paga dei lavoratori, sono stati trasferiti agli Istituti autonomi delle case popolari (IACP), ai quali è stata affidata la gestione del patrimonio dell'ente.

GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE

Oltre ai contributi pensionistici al Fpld i lavoratori e i datori di lavoro versano altri contributi sociali gestiti in buona parte dall'Inps. Con questi contributi l'Inps finanzia una serie di prestazioni previdenziali, quali i trattamenti di famiglia, di Cassa Integrazione, di disoccupazione, di malattia e maternità.

INABILITA' (PENSIONE DI)

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 considera inabile l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per l'ottenimento di questa

prestazione (pensione di inabilità), oltre a questo requisito sanitario occorre possedere almeno 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità e da una maggiorazione determinata in base agli anni che il soggetto avrebbe versato fino al compimento dell'età pensionabile.

INADEL

Istituto nazionale per l'Assistenza dipendenti enti locali (e Servizio sanitario nazionale). Ora è soppresso ed è confluito nell'Inpdap, quale gestione autonoma ex Inadel. Oltre a prestazioni minori, eroga l'indennità premio di fine servizio.

INAIL

E' l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. E' stato costituito nel 1933. Il compito fondamentale è quello di gestire l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, sia per quanto riguarda la riscossione dei premi sia per quanto riguarda l'erogazione dei trattamenti. L'Inail paga l'indennità di temporanea, le rendite per inabilità permanente, le rendite ai superstiti degli assicurati.

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.)

E' l'adeguamento dell'importo delle retribuzioni e delle prestazioni al costo della vita (settore pubblico). Corrisponde alla contingenza del settore privato.

INPS

L'Istituto nazionale della previdenza sociale nasce dalle ceneri della Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali e il suo ordinamento attuale trova la propria disciplina nel Dpr 639/1970. Si tratta di un ente di diritto pubblico che gestisce la tutela previdenziale dell'invalidità, della vecchiaia, e dei superstiti nei confronti della quasi totalità dei dipendenti privati. Presso l'Inps sono poi iscritte molte categorie di lavoratori autonomi che fanno riferimento alle cosiddette Gestioni speciali. Le più importanti sono quelle per i CD/CM, ART., COM.

INPDAI

L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali nato nel 1953 si occupa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti della categoria. Ad esso aderiscono tutti i dirigenti del settore industriale e dei trasporti. E' stato privatizzato con D. Lgs. 509/94. E' entrato nella gestione INPS dal 1° gennaio 2003.

INPDAP

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Istituito con D.L. 34/93 e definitivamente con D. Lgs. 479/94. L'Inpdap rappresenta il secondo grande polo previdenziale italiano con oltre 4 milioni di iscritti. La riforma ha accresciuto i suoi compiti affidando all'Istituto le categorie ancora in carico al ministero del tesoro. Con l'istituzione, l'Inpdap ha assorbito l'Enpas, l'Inadel, l'Enpdeop e altre casse di previdenza. Tra le prestazioni previdenziali più importanti, ricordiamo quelle relative ai dipendenti degli enti locali e quelle affidate alla Cassa pensioni sanitari.

INPGI

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani che gestisce le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti degli iscritti all'Albo professionale della categoria. Anche l'Inpgi è stata privatizzata con D.Lgs. 509/94.

INTEGRAZIONE AL MINIMO

Quando i contributi versati al Fpld e alle altre 3 gestioni (Art. Com. CD), non raggiungono un trattamento minimo si dà luogo a una integrazione fino a questo livello. Nelle tre gestioni dei lavoratori autonomi l'integrazione è pressochè generalizzata per il basso livello di contribuzione e quindi per il limitato valore delle pensioni erogate, essa è però legata al reddito personale e/o coniugale (vedi a pagina F7 e seguenti). L'integrazione al minimo è nata per garantire un livello minimo di sussistenza, ma la Corte costituzionale con diverse sentenze le ha attribuito natura previdenziale anziché assistenziale. Considerare la natura di questa prestazione assistenziale o previdenziale è decisivo per l'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche ed è uno dei problemi principali nella separazione tra previdenza e assistenza.

INVALIDITA' (ASSEGNO DI)

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 prevede l'assegno di invalidità, sotto determinate condizioni contributive (almeno 5 anni di contributi di cui almeno tre nel quinquennio precedente la relativa domanda) e sanitarie. Viene considerato invalido – per l'ottenimento del diritto all'assegno di invalidità nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) – l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. La legge 335/95 ha disposto l'incumulabilità di una quota percentuale degli assegni di invalidità in relazione ai redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa dei beneficiari.

LAVORATORE PRECOCE

Lavoratore che può far valere almeno un anno di versamenti assicurativi obbligatori prima del compimento dei 19 anni di età. Prima vi erano delle agevolazioni per l'accesso alla pensione, che poi sono stati eliminati.

LAVORO PARASUBORDINATO

E' una via intermedia tra il lavoro subordinato (dipendente) e il lavoro autonomo. Rientrano in questa fattispecie i contratti di collaborazione a progetto (e le co.co.co.), le collaborazioni occasionali e le associazioni in partecipazione. La differenza con il lavoro autonomo è l'assenza del rischio di impresa. La differenza con il lavoro dipendente è l'autonomia organizzativa e la mancanza di vincoli di subordinazione.

MOBILITA'

Per il settore pubblico trasferimento dei lavoratori tra amministrazioni ed enti pubblici (eccedenze, soppressione enti); nel settore privato licenziamento del lavoratore, con indennità economica temporanea, ed inserimento dei lavoratori in liste speciali a cui i datori di lavoro possono ricorrere per assunzioni a condizioni agevolate.

ONERI SOCIALI

Insieme dei versamenti obbligatori alla gestione previdenziale, quali quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione, gli infortuni, o per il trattamento in caso di malattia. Gli oneri sociali accrescono il costo del lavoro svolgendo un ruolo indispensabile nel finanziamento della sicurezza sociale. In alcuni paesi, l'esistenza di sistemi di assicurazione privati o di fiscalizzazione degli oneri sociali può produrre storture al meccanismo concorrenziale tra aziende sottoposte a regimi diversi.

PENSIONE

L'ordinamento previdenziale italiano prevede diversi tipi di trattamenti pensionistici sia nel settore privato (in particolare Inps) che in quello pubblico (soprattutto Stato e Inpdap). La legge di riforma (335/95), pur tendendo all'armonizzazione previdenziale del settore pubblico verso quello privato, lascia ancora in essere, in via permanente, delle forme pensionistiche tipiche del vecchio regime quali gli assegni di invalidità, le pensioni di inabilità e le pensioni ai superstiti (indirette e di reversibilità), con determinati correttivi e, in via transitoria (fino a quando non cesserà il sistema del calcolo retributivo), le pensioni di vecchiaia e quelle di anzianità. La legge di riforma ha istituito la nuova forma di Pensione flessibile, liquidata esclusivamente con il nuovo sistema di calcolo "contributivo", denominata "pensione di vecchiaia". Si tratta di un unico pensionamento per vecchiaia, che sostituisce le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità.

PENSIONE ANTICIPATA

E' necessario il raggiungimento di un minimo di anni di contribuzione, a prescindere dall'età, requisito che andrà aumentando per effetto dell'aumento della speranza di vita. Per chi decide di andare in pensione prima dei 62 anni è prevista una riduzione percentuale dell'assegno pensionistico.

PENSIONE DI ANZIANITA'

Pensione spettante ai lavoratori che non abbiano compiuto l'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia, ma che possiedono determinati requisiti contributivi e anagrafici. Dal 2012 la pensione di anzianità è stata sostituita dalla pensione anticipata.

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Pensione spettante ai superstiti dopo il decesso del titolare della pensione.

PENSIONE INDIRETTA

Pensione ai superstiti di un lavoratore che muore in attività di servizio senza essere titolare di alcuna pensione.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Pensione spettante a coloro che abbiano raggiunto l'età pensionabile e possiedono i requisiti richiesti dalla legge.

PENSIONE PRIVILEGIATA

E' liquidata in conseguenza del riconoscimento di una malattia o di un danno permanente, comunque dipendente da causa di servizio, che rende il lavoratore inabile al servizio stesso. Al fine della liquidazione della pensione privilegiata nell'area pubblica sono richieste procedure specifiche, quali l'istruttoria della pratica affidata alla Prefettura locale e l'acquisizione del parere del comitato tecnico per le pensioni privilegiate. Sia nel settore privato che pubblico non è richiesta una anzianità contributiva specifica.

PENALIZZAZIONE

La penalizzazione consiste in una diminuzione della pensione, rispetto a quanto teoricamente maturato in base alla normativa vigente, quando viene chiesta prima di una certa età anagrafica o contributiva. Nel sistema pensionistico italiano è stato introdotto per la prima volta nel 1993 nel calcolo delle pensioni baby del pubblico impiego con una penalizzazione percentuale annua per ogni anno mancante ai 35 anni di contribuzione.

PEREQUAZIONE

E' il meccanismo usato per adeguare le pensioni all'inflazione.

POSIZIONE PREVIDENZIALE

Tale posizione si apre o si accende con la iscrizione obbligatoria presso un ente previdenziale, della quale è possibile verificarne in qualsiasi momento la situazione rispetto ai versamenti contributivi effettuati ed all'anzianità lavorativa. Con il metodo di calcolo contributivo corre l'obbligo agli enti previdenziali di comunicare al lavoratore, annualmente, la posizione rispetto all'accredito contributivo.

PREMIO DI FINE SERVIZIO

E' una prestazione previdenziale (in quanto il lavoratore e il datore di lavoro versano specifiche aliquote contributive) che viene corrisposta alla cessazione del servizio ai dipendenti degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale. L'indennità premio di fine servizio corrisponde all'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato ed al trattamento di fine rapporto per i privati (liquidazione). La legge di riforma delle pensioni (335/95) ha esteso la normativa del Tfr (trattamento di fine rapporto) del settore privato all'area pubblica, a partire da gennaio 1996 per i nuovi assunti.

PRESCRIZIONE

Tempo entro cui possono essere richieste le prestazioni, promosso azioni giudiziarie, esperiti ricorsi, richiesto il pagamento dei contributi, trascorso il quale si perde il diritto.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Per previdenza integrativa si intende un risparmio pensionistico aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio, risparmio individuale o collettivo, in genere volontario. E' finanziata col sistema a capitalizzazione. Nel caso di piani collettivi di risparmio il finanziamento può provenire dai lavoratori e/o dai datori di lavoro attraverso la contrattazione collettiva. La previdenza integrativa nel nostro paese è regolata dal Decreto Legislativo n. 124 del 1993.

☞ PREVIDENZA SOCIALE

La previdenza sociale nasce come sistema assicurativo obbligatorio caratterizzata dalla corrispondenza tra prestazioni e contribuzione, nasce quindi legata ad uno status sociale di lavoratori. Nel 1898 viene istituito l'Inail. Nel 1919 l'Ago-ivs e successivamente l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Nel 1928 l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Nel 1940 la cassa unica per gli assegni familiari. Nel 1943 diventa obbligatoria per legge l'assistenza malattia ai lavoratori affidata all'Inam. Nel 1945 la cassa integrazione guadagni. Nel dopoguerra il carattere assicurativo della previdenza sociale è progressivamente caduto assumendo estesi aspetti assistenziali, sia in campo pensionistico, con l'istituzione al minimo e le pensioni sociali ad esempio, sia in campo sanitario con l'istituzione, nel 1978, del Servizio sanitario nazionale. Si è quindi creato un sistema misto previdenziale-assistenziale con un legame attenuato o inesistente con i contributi individualmente versati. La legge 335/95 infine, tende a riequilibrare contributi versati e prestazione erogate.

☞ PRO-RATA

Nello stabilire la scomparsa delle vecchie pensioni (quelle di anzianità) la riforma ha posto una linea di demarcazione tra i lavoratori con almeno 18 anni di contributi e quelli con meno di 18 anni. Per chi ha almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995, continueranno ad applicarsi le vecchie regole, con il riconoscimento della pensione di anzianità secondo la normativa previgente la riforma. Si continuerà quindi ad applicare il sistema retributivo per il calcolo, anche se l'accesso alla pensione di anzianità avrà nuove regole. Chi invece ha meno di 18 anni avrà una pensione calcolata in due quote, adottando il pro-rata: gli anni precedenti la riforma saranno conteggiati con il vecchio sistema retributivo e quelli successivi con il nuovo sistema contributivo.

☞ RENDIMENTO

Con la parola rendimento vengono definiti diversi risultati del sistema pensionistico. Con questo termine infatti ci si può riferire all'ammontare complessivo della pensione percepita dopo l'età di pensionamento. In questa accezione il rendimento è teorico in quanto a priori può essere calcolato solo sulla base della speranza di vita.

Nei sistemi a ripartizione questo tipo teorico di rendimento può essere preso come riferimento per evitare esiti diversi di medesime storie contributive determinate da una diversa età di pensionamento.

L'aliquota annua di rendimento, tipica di un sistema a ripartizione, ci indica invece la percentuale di retribuzione pensionabile a cui ogni anno di retribuzione dà diritto. E' questo il significato che la parola rendimento ha nell'attuale sistema pensionistico italiano.

☞ REQUISITI MINIMI

Nel regime Ago-ivs corrispondono al numero minimo di anni di contribuzione richiesti per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

La riforma Amato del 1992 ha portato, in modo graduale, da 15 a 20 anni il requisito minimo. Chi non raggiunge questo minimo non solo non acquista il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile, ma perde tutti i contributi versati.

RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA

E' la base imponibile per il calcolo dei contributi sociali ed è costituita, secondo la legge 153 del 1969, da "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro".

Sono escluse dalla retribuzione contributiva alcune voci quali ad esempio i rimborsi spese, le indennità di anzianità e cassa, il 50% dell'indennità di trasferta, le gratificazioni erogate a titolo di liberalità; sono inoltre esclusi gli assegni per il nucleo familiare e le prestazioni corrisposte dagli enti previdenziali.

RETRIBUZIONE PENSIONABILE

E' la retribuzione utilizzata per il calcolo della pensione. Differisce dall'ultima retribuzione (annua o mensile) percepita sia perché alcune voci contributive possono non essere considerate utili ai fini pensionistici, situazione frequente in alcuni settori del pubblico impiego, sia perché può essere il risultato della media delle retribuzioni di più anni. In ogni caso il suo valore è inferiore a quello dell'ultima retribuzione e i rendimenti effettivi sono quindi sempre più bassi rispetto a quelli teorici calcolati sulla retribuzione pensionabile.

RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI

E' il problema affrontato da quei lavoratori che cambiando lavoro passano da un fondo pensioni ad un altro, e debbono quindi ricongiungere due o più spezzoni contributivi. A regolare la ricongiunzione di questi periodi è intervenuta la legge 29 del 1979.

RIFORMA AMATO

E' la riforma di alcuni punti del sistema pensionistico italiano fatta dal governo Amato nel 1992. (Decreto legislativo n. 503).I principali punti toccati furono l'elevazione dell'età pensionabile, il calcolo della retribuzione pensionabile, l'eliminazione dell'aggancio delle pensioni ai salari, l'avvio di un processo di armonizzazione pubblico/privati, l'aumento dei requisiti minimi per la pensione di vecchiaia.

RIFORMA DINI

Si tratta della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la quale si sono gettate le basi della riforma del sistema pensionistico futuro, con il passaggio dal calcolo della pensione con il metodo retributivo a quello contributivo, oltre ad aver modificato notevolmente la normativa di alcuni istituti: invalidità, superstiti, ecc.

RIPARTIZIONE (SISTEMA A)

E' il modo di finanziamento del sistema pensionistico attualmente, ancora, in vigore nel nostro paese. A differenza del sistema a capitalizzazione caratterizzato dall'accantonamento dei contributi, quello a ripartizione prevede un utilizzo immediato degli stessi per finanziare le pensioni di chi ha già lasciato la vita attiva. E' un modo di finanziamento che stabilisce una solidarietà intergenerazionale, dato che ogni generazione paga le pensioni di quella passata, e che consente un alto grado di solidarietà sociale, diversamente dal sistema a capitalizzazione, per il minor legame individuale tra prestazione e contribuzione: tipici del sistema a ripartizione sono ad es. i contributi figurativi. La legge di riforma 335/95 ha inserito diversi elementi propri di un sistema a capitalizzazione.

RISCATTO

Facoltà concessa al lavoratore di poter coprire, a proprio carico, ai fini pensionistici e previdenziali, periodi per i quali non è riconosciuta la copertura assicurativa (esempio corso di laurea).

📄 RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

A differenza del lavoratore che può contrattare la sua retribuzione con il datore di lavoro, individualmente o tramite la contrattazione collettiva, il pensionato non ha strumenti per contrattare variazioni del suo reddito pensionistico. Per evitare una perdita di valore della pensione mano a mano che ci si allontana dall'età del pensionamento vengono istituite forme di indicizzazione che producono aumenti periodici delle rendite pensionistiche. Fino al 1992 l'indicizzazione delle pensioni era legata al variare dei prezzi e delle retribuzioni, con la riforma Amato del 1992 al solo variare dei prezzi. Collegare le pensioni al solo variare dei prezzi peraltro, se difende il loro potere d'acquisto, non difende però il rapporto con le retribuzioni stabilito al momento del pensionamento.

Per gli anni 2012 e 2013 per le pensioni superiori a tre volte il minimo Inps è previsto un blocco alla rivalutazione.

📄 RMS (RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE)

Determinante, con il vecchio sistema retributivo di calcolo della pensione poichè i contributi versati e la conseguente media per determinare l'importo della pensione vengono computate dall'Inps in settimane.

📄 SICUREZZA SOCIALE

Complesso di programmi predisposti dallo Stato per garantire ai lavoratori il mantenimento del reddito allorquando eventi esterni ne possono determinare la riduzione parziale o totale. I principali interventi previsti dalla sicurezza sociale fanno riferimento alla disoccupazione, alla malattia, alla maternità e all'uscita dal mondo del lavoro per vecchiaia o invalidità. I primi interventi legislativi previdenziali sono avvenuti in Europa tra la fine dell'800 (Germania 1883) e i primi del '900. In Italia, il primo atto concreto è datato 1898, introducendo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Devono passare quasi vent'anni per avere un secondo intervento, che introduce una parziale assicurazione contro la disoccupazione (1915-1919). Nel 1919 prende anche avvio l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia e dopo il 1930 vengono costituiti i tre grandi Istituti chiamati a gestire il complesso del sistema sanitario e assicurativo nazionale: Inail ('33), Inps ('35) e Inam ('43). Le altre principali tappe del cammino del sistema di sicurezza sociale italiano, che si è progressivamente esteso dal lavoratore in senso stretto alla generalità dei cittadini, possono essere così datate: 1939 - pensioni di reversibilità ai superstiti; 1952 - fissazione di un minimo pensionistico; 1969 - istituzione della pensione sociale; 1978 - istituzione del Sistema Sanitario Nazionale. Occorre poi sottolineare anche un importante trasformazione del sistema pensionistico che dal metodo della capitalizzazione, che riconosce una pensione in funzione dei versamenti effettuati e debitamente ricapitalizzati, è passato, a partire dal 1945, al metodo di ripartizione, con il quale i contributi versati in certo arco temporale dai lavoratori attivi servono per finanziare la sicurezza sociale nello stesso arco temporale.

📄 SOLIDARIETA'

In un regime pensionistico è quella che si può realizzare tra gli iscritti al fondo e quella tra generazioni. Tra gli iscritti al fondo si ha solidarietà quando vengono comunque considerati validi ai fini pensionistici periodi di non lavoro e quindi di non contribuzione. E' ciò che accade con i contributi figurativi, in questo caso il costo dei contributi mancanti viene coperto dagli aderenti al fondo o dalla collettività nel suo complesso. La solidarietà tra iscritti è tipica dei sistemi a ripartizione, mentre non può che essere estremamente limitata in quelli a capitalizzazione. La solidarietà intergenerazionale si ha, invece, quando una generazione finanzia la previdenza di quella precedente.

☐ SPERANZA DI VITA

La speranza di vita è un indicatore statistico che esprime il numero medio di anni della vita di un essere vivente a partire da una certa età, all'interno della popolazione indicizzata.

Se questa cresce, aumentano i requisiti anagrafici per le pensioni, per uomini e donne, del settore pubblico e privato, per la vecchiaia e l'anticipata. L'adeguamento automatico del requisito dell'età diventerà operativo dal 1° gennaio 2013. Il primo incremento, all'insù, sarà di tre mesi. Se l'aspettativa di vita continuerà a crescere, l'età della pensione sarà in automatico trascinata in avanti ogni tre anni e dopo ogni biennio.

☐ SUPERBONUS

Dal 6 ottobre 2004 è possibile a tutti i lavoratori privati che hanno raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità e che vogliono restare ancora qualche anno al lavoro optare per il superbonus. Chi decide di rinviare il pensionamento otterrà un aumento in busta paga pari alla contribuzione previdenziale: il 33 % dello stipendio lordo che sarà versato direttamente dal proprio datore di lavoro a partire dal mese successivo a quello della richiesta e fino al 31 dicembre 2007 o comunque fino a che il lavoratore non raggiungerà i requisiti per la pensione di vecchiaia. Il lavoratore che abbia optato per l'incentivo e per la prosecuzione dell'attività potrà comunque decidere in qualunque momento di "tornare" in pensione. Nessuna revoca invece è prevista per chi ha optato per il superbonus, ma poi decide di voler versare i contributi al sistema previdenziale anziché farseli accreditare sulla busta paga. Per accedere al beneficio è necessario presentare un modello apposito. L'Inps dal canto suo provvederà entro 30 giorni a certificare al datore di lavoro l'effettivo raggiungimento dei requisiti di anzianità sulla base del quale sarà erogato l'incentivo.

Quando il lavoratore deciderà di terminare il lavoro gli spetterà la pensione che ha maturato al Momento della scelta per il superbonus, rivalutata degli aumenti del costo della vita intervenuti Successivamente.

E' da ricordare, infine, che l'intera somma del superbonus è esente da imposte e tasse.

☐ SUPERSTITI (PENSIONE AI)

E' la pensione che spetta ai familiari superstiti in caso di morte del titolare di pensione (pensione di reversibilità) o di un lavoratore che alla data della morte fosse in possesso dei requisiti pensionabili previsti dal fondo al quale apparteneva (pensione indiretta).

L'ammontare della pensione ai superstiti, rispetto a quella percepita o maturata dal titolare, dipende dal grado di parentela del familiare/i superstite/i (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle).

La riforma (335/95) ha esteso le regole in vigore per le pensioni ai superstiti degli assicurati Inps a tutti gli altri soggetti, compresi, ad esempio, i dipendenti dello Stato e gli assicurati Inpdap.

La legge di riforma (335/95) ha pure stabilito che, nel caso il superstite abbia redditi personali di qualsiasi natura superiori a un determinato importo, la quota di spettanza venga proporzionalmente ridotta.

☐ TETTO PENSIONISTICO

Fino al 31 dicembre 1987 la retribuzione pensionabile considerabile ai fini della determinazione della pensione era soggetta a un limite massimo (tetto), pur in presenza di un prelievo contributivo su tutta la retribuzione. Dal 1988 il tetto è stato sostituito da un sistema di fasce retributive soggette a rendimenti progressivamente minori del 2 % spettante annualmente alla fascia più bassa.

Nel 2007, per esempio, il rendimento del 2 % è attribuito fino a una retribuzione di euro 40.083,00 e poi progressivamente si abbassa fino allo 0,9 % per la parte di retribuzione oltre euro 76.157,70.

Dal 1993 questo sistema è stato esteso anche alle pensioni del pubblico impiego, ma attraverso un regime transitorio della durata di 20 anni.

☐ TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO)

E' la parte di retribuzione accantonata che il lavoratore riceverà al termine del suo rapporto con quel datore di lavoro.

La riforma (335/95) prevede l'utilizzo di parte del Tfr per effettuare versamenti ai Fondi pensione della previdenza integrativa.

La Finanziaria 2007 prevede che i lavoratori dipendenti privati, dal 1° gennaio, devono decidere cosa fare del proprio Tfr maturando. I lavoratori hanno 6 mesi di tempi per valutare e scegliere se farlo confluire in un fondo di pensione complementare a lasciarlo in azienda.

☐ TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTI

La totalizzazione consente ai lavoratori che, nel corso della propria vita, hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un'unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti – no assegno ordinario di invalidità), sommando i diversi periodi contributivi, che non devono coincidere.

La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti, ed è completamente gratuita.

Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, può richiedere la totalizzazione se possiede determinati requisiti:

almeno 3 anni di contributi versati in ogni gestione assicurativa

almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età oppure

40 di contribuzione complessiva a prescindere dall'età

Con la Legge 214/2011, è stato abolito il limite minimo dei tre anni in ogni singola gestione.

☐ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Somma trattenuta dal datore di lavoro dalla retribuzione del lavoratore dipendente e restituita al termine del rapporto di lavoro.

Il Tfr corrisponde al 6,91% della retribuzione lorda e si rivaluta, al 31 dicembre di ogni anno, applicando un tasso costituito dall'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat (inflazione).

☐ TRATTAMENTO MINIMO

Integrazione che lo stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è di importo inferiore a quello che viene considerato il "minimo vitale".

In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anni in anno dalla legge. Prestazione soggetta al controllo dei redditi.

Lettera di un padre al figlio

(fonte non specificata)

Se un giorno mi vedrai vecchio: se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi... abbi pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo.

Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi interrompere... ascoltami, quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finché non ti addormentavi.

Quando non voglio lavarmi non biasimarmi e non farmi vergognare... ricordati quando dovevo correrti dietro inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno.

Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico ho avuto tutta la pazienza per insegnarti l'abc; quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso... dammi il tempo necessario per ricordare e se non ci riesco non ti innervosire: la cosa più importante non è quello che dico ma il mio bisogno di essere con te ed averti lì che mi ascolti.

Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo non trattarmi come fossi un peso, vieni verso di me con le tue mani forti nello stesso modo con cui io l'ho fatto con te quando muovevi i tuoi primi passi.

Quando dico che vorrei essere morto... non arrabbiarti, un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive.

Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre voluto il meglio per te che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pazienza, dammi una spalla su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io l'ho fatto per te.

Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza in cambio io ti darò un sorriso e l'immenso amore che ho sempre avuto per te.

Ti amo figlio mio.